

SICILIANA EMERGENZA – URGENZA SANITARIA S.C.p.A  
CAPITOLATO DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA – RCT/RCO  
Lotto 3  
DURATA: 13/10/20 – 13/10/22

## SEZIONE 1

---

### DEFINIZIONI

#### ASSICURATO

Il S.E.U.S. S.C.p.A., soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

#### ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione di cui al presente Capitolato.

#### ATTIVITA'

Quella svolta dalla S.E.U.S. S.C.p.A. per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari, correnti e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

#### CAPITOLATO D'APPALTO

Condizioni generali d'assicurazione indicate in gara d'appalto e che integrano e modificano, ove diversamente previste, le condizioni generali di assicurazione della compagnia assicurativa che si aggiudica la gara d'appalto stessa.

#### CLAIMS MADE

Regime assicurativo al quale è assoggettata la polizza di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera che opererà "a richiesta fatta". In sostanza, con il regime di CLAIMS MADE si assume che il sinistro venga "attivato" dalla richiesta di risarcimento che la Contraente riceverà durante il periodo di validità o di vigenza della polizza a prescindere dalla data di accadimento dei fatti, e pertanto le relative garanzie opereranno dando copertura assicurativa all'evento dedotto dal momento in cui tale richiesta sarà ricevuta. La "clausole a richiesta fatta" rappresentano una deroga al modello assicurativo della responsabilità civile delineato dall'art. 1917/1 c.c., infatti, la copertura opera solo nel caso in cui la richiesta risarcitoria del danneggiato sia formulata nel periodo di vigenza della polizza

#### CONTRAENTE

Il S.E.U.S. S.C.P.A., che stipula l'assicurazione.

#### COSE

Gli oggetti sia materiali che animali.

#### DANNO CORPORALE

Qualsiasi pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

#### DANNO MATERIALE

Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.

#### DIPENDENTI

Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai legati all'Assicurato da un contratto prestazione di lavoro. Si intendono equiparati ai dipendenti le seguenti categorie:

- I prestatori di lavoro temporaneo di cui l'Assicurato si avvale ai sensi della legge del 24/06/97 n. 196, nella sua qualità di azienda utilizzatrice;
- I prestatori di lavoro come definiti all'art. 5 del D. Lgs. del 23/02/2000 n.38;
- Le figure professionali di cui l'Assicurato si avvale ai sensi del D. Lgs. del 10/09/2003 n. 276 (Legge Biagi)

#### DISCIPLINARE

Documento allegato al bando di gara, con cui la stazione appaltante regola le modalità di svolgimento della procedura di affidamento del contratto pubblico.

#### FRANCHIGIA

Quota di danno indennizzabile il cui importo prestabilito rimane a carico della Contraente.

#### INCARICATO

Persona fisica o giuridica incaricata dal S.E.U.S. S.C.P.A. per la gestione del contratto di assicurazione di cui al presente Capitolato

#### IVASS

Autorità amministrativa indipendente che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano, per garantirne la stabilità e tutelare il consumatore.

#### LEGGE

Il combinato disposto di tutte le Leggi, Decreti legislativi, Regolamenti, Codici, Normative e rispettive successive modifiche o integrazioni, che regolano il contratto di cui al presente Capitolato.

#### MASSIMALE

La somma massima che la Società pagherà a titolo di risarcimento in relazione ed a seguito del verificarsi di eventi garantiti e regolati dal presente capitolato.

#### M.O.L.

L'acronimo di Margine Operativo lordo, ovvero il saldo tra il costo totale dei sinistri riferiti alla garanzia RCA nell'esercizio di riferimento ed il totale dei premi imponibili versati dalla Contraente alla Società a copertura dello stesso periodo. A tale ultimo importo andranno sottratti i recuperi della Società su sinistri (franchigie, rivalse, ecc.) e sul totale andrà applicato un indice di attualizzazione.

#### PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La somma eventualmente dovuta dalla Società alla Contraente in relazione di un saldo tra attività e passività della polizza di cui al presente capitolato che determini il raggiungimento di una determinata soglia di (Margine operativo lordo).

#### PARTI

L'insieme dei soggetti giuridici che hanno concluso il contratto di cui al presente Capitolato.

#### POLIZZA

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

#### PREMIO

La somma dovuta alla Società.

#### PREMIO IMPONIBILE

Quella parte di premio determinata dall'applicazione del tasso di tariffa sul massimale, oltre eventuali diritti ed accessori, al netto delle imposte di legge.

#### PRESCRIZIONE

Il termine regolato dagli art. 2947 e 2952 c.c. oltre il quale il danneggiato o l'assicurato non potranno più esercitare il loro diritto all'eventuale risarcimento del danno (2947 c.c.) od all'eventuale indennizzo (2952 c.c.).

#### RETRIBUZIONE

Per retribuzione s'intende:

- Quanto pagato ai dipendenti dell'Ente, assicurati e non presso l'INAIL, al lordo delle ritenute previdenziali a loro carico, effettivamente ricevono a compenso base delle prestazioni secondo quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. del comparto sanità;
- Quanto pagato come compenso lordo dal Contraente ai Collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati), lavoratori interinali e assimilabili.

Le voci suddette si intendono al netto degli oneri a carico del Contraente e di eventuali emolumenti a vario titolo

#### RETROATTIVITÀ

Periodo compreso tra la data di costituzione della Contraente (22 dicembre 2009) e la decorrenza del presente contratto.

#### RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Qualsiasi richiesta o citazione in giudizio o altra comunicazione formale con la quale un soggetto terzo, assumendosi danneggiato manifesterà alla Contrante l'intenzione di ritenerla responsabile dei danni subiti e/o di richiedere il conseguente risarcimento degli stessi.

#### RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

#### SEUS SCpA

Servizio Emergenza Urgenza Sanitaria – Società a Capitale pubblico per Azioni.

#### SINISTRO

Il fatto/evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa regolata dal presente Capitolato.

#### SOCIETA'

L'Impresa che presta l'assicurazione.

#### SUES

Servizio di Urgenza Emergenza Sicilia.

## SEZIONE 2

---

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### **ART. 1 – LEX SPECIALIS E PROVA DEL CONTRATTO**

Il contratto d'assicurazione risulta regolato dal presente capitolato d'appalto che integra e modifica le "condizioni generali del contratto" della Impresa d'Assicurazioni che presta la garanzia. Costituirà prova del contratto il documento sottoscritto dalle parti in occasione dell'aggiudicazione della gara d'appalto relativa alla copertura assicurativa di cui al presente capitolato. Nessuna modifica successiva potrà essere contemplata salvo "inclusioni" ed "esclusioni".

## **ART. 2 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ASSICURATA**

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la Presente Polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell'Ente Contraente salve le esclusioni espressamente menzionate.

La Siciliana Emergenza-Urgenza Sanitaria S.C.p.A. società consortile per azioni a capitale interamente pubblico tra la Regione Siciliana, socio pubblico di maggioranza e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, svolge la propria attività in favore della Regione Siciliana e delle Aziende del Servizio Sanitario regionale, organizzando e gestendo, quale strumento operativo, il servizio di trasporto terrestre di emergenza - urgenza sanitaria nell'ambito del Servizio Urgenza Emergenza siciliano (SUES) e provvede a tutte le attività strumentali, connesse alla gestione del rapporto con l'utenza, nonché tutte le attività previste dalla vigente normativa regionale in materia di emergenza e di organizzazione, qualificazione e formazione del personale addetto al servizio.

L'Assicurazione vale per l'attività istituzionale esercitata dalla Contraente per Statuto dal proprio personale, anche autista soccorritore, le cui mansioni sono dettagliate nelle Linee Guida pubblicate nella GURS n. 8 del 16/02/2018 (che forma parte integrante del presente capitolato in allegato x) ed in ogni caso per le attività ed i servizi che in futuro potranno essere espletati, compresi anche quelli di carattere amministrativo, sociale e assistenziale.

L'Assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

## **ART. 3 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni modifica del rischio assicurato. A parziale deroga degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C, le dichiarazioni inesatte e/o reticenti rese dal Contraente senza dolo, relative a circostanze che potrebbero influire sulla valutazione del rischio, non potranno comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

## **ART. 4 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di eventuali appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi dovranno essere pagati, alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M. 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."

#### **ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto di assicurazione decorrerà dalle ore 24:00 del 13/10/2020 e terminerà alle ore 24:00 del 13/10/2022, avrà quindi la durata complessiva di 24 mesi. Non essendo previsto il tacito rinnovo, a tale data il contratto si intenderà concluso, fermo restando che la Contraente si riserverà il diritto di richiedere alla Società di prorogare il contratto di un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni dopo la scadenza, suddivisi in sotto periodi minimi di 30 giorni di proroga ciascuno.

La Società sarà obbligata ad accordare la proroga per il tempo richiesto dalla contraente alle medesime condizioni d'aggiudicazione (tariffa e capitolato di appalto).

Tale diritto potrà essere esercitato, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata o PEC.

In tale ipotesi, si conviene fin d'ora che il premio mensile da corrispondere per la proroga verrà conteggiato sulla base di 30/720<sup>mi</sup> del premio totale della polizza di cui al presente capitolato.

#### **ART. 6 – RATEI DI PREMIO**

Il contratto avrà la durata di 24 mesi ed il pagamento del premio complessivo di aggiudicazione sarà frazionato come segue:

- Prima rata con effetto 13/10/2020 e scadenza 13/10/2021
- Seconda rata con effetto 13/10/2021 e scadenza 13/10/2022

La società dovrà far pervenire alla Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalle rispettive scadenze di rata, l'appendice di pagamento e quietanza per il periodo assicurativo relativo alla rata successiva.

#### **ART. 7- ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO**

Il premio sarà determinato adottando in forma fissa il regime assicurativo CLAIMS MADE e verrà calcolato in ragione di un preventivo retribuzioni 2020 pari ad Euro 105.418.081,00 (dati di bilancio al 31/12/2019).

Non è prevista regolazione del premio che resterà fisso per tutta la durata del contratto di cui al presente capitolato.

I tassi applicati dovranno essere indicati nella scheda tecnica di offerta.

#### **ART. 8 – EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA RCT/RCO**

Essendo la polizza di cui al presente capitolato stipulata in regime di CLAIMS MADE con pregressa ILLIMITATA (società fondata nel 2009) si conviene che le garanzie prestate avranno efficacia per ciascun sinistro (non noto alla data di stipula) denunciato nel corso della durata del contratto a prescindere dalla data del suo accadimento.

#### **ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della citata legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.

La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 10 - CLAUSOLA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI**

La Società, trascorsi 180 giorni dalla scadenza delle rate di premio di cui all'Art. 6 del presente Capitolato, entro 15 giorni dovrà provvedere alla redazione di un bilancio dei risultati conseguiti nel periodo, sulla base dei seguenti parametri:

##### ATTIVO

Si intende il totale dei premi imponibili versati dalla Contraente alla Società a copertura del periodo assicurativo di riferimento. Da tale importo verrà dedotta di una percentuale pari al 25%, che tiene conto dei seguenti costi:

- Costi commerciali e gestione/liquidazione sinistri
- Costi per eventuali sinistri di "punta"

L'attivo sarà quindi pari a: totale premio imponibile versato x 0,75

##### PASSIVO

Si intende l'ammontare del costo totale dei sinistri RCT/RCO pagati e riservati, avvenuti nel periodo di riferimento del contratto di cui al presente capitolato, denunciati e noti sia alla Società che alla Contraente fino a tutto il sesto mese successivo alla scadenza.

Il saldo tra ATTIVO e PASSIVO determinerà il MOL (Margine Operativo Lordo), con la conseguenza che:

- In caso di MOL positivo, la Società provvederà a retrocedere quale bonus a favore della Contraente un importo pari al 25% del MOL;
- In caso di MOL negativo non verrà erogato alcun Bonus di partecipazione agli utili a favore della Contraente e nulla sarà dovuto dalla stessa alla Società per coprire la perdita risultante.

## SEZIONE 3

### GARANZIE

---

#### **ART. 11 – PREVALENZA DELLE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione RCT/RCO, le disposizioni di Legge e le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole alla Contraente.

## **ART. 12 – MASSIMALI DI GARANZIA**

I massimali di assicurazione saranno i seguenti:

- RCT Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) per sinistro a persone
- RCT Euro 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila/00) per sinistro a cose e/o ad animali
- RCO Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) per sinistro a persone

Ed opereranno con applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di euro 500,00 per ciascun sinistro.

## **ART. 13 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

a) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) - La Società si obbliga a tenere indenne la Contraente di quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose/animali, verificatisi in relazione alla attività svolta.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali la Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile.

b) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti e non soggetti all'assicurazione di Legge sugli Infortuni I.N.A.I.L. (RCO) - La Società si obbliga a tenere indenne la Contraente di quanto questa sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di Legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese):

a. Ai sensi del c.d. di cui agli Artt. 10 e 11 DPR 30 giugno 1965 n. 1124, del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del D.lgs. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni ed integrazioni, la Società terrà indenne la Contraente per gli infortuni, escluse le malattie professionali, sofferti dai prestatori di lavoro da lei dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere alla Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento morte o Invalidità permanente;

b. Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni eventualmente non rientranti nella disciplina del c.d. di cui al punto a), cagionati ai prestatori di lavoro di cui allo stesso punto a), per morte e/o per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, escluse le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di Legge.

Tale garanzia è efficace a condizione che, al momento del sinistro, la Contraente sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tuttavia si conviene fra le parti che, non costituirà motivo di decadenza la mancata o irregolare assicurazione presso l'INAIL del personale della Contraente quando ciò derivi da non corretta interpretazione delle norme di Legge vigenti al riguardo.

Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dalla Contraente. Quanto suddetto, è operante anche nei confronti



di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

Le garanzie di cui ai precedenti punti a) e b) sono inoltre operanti:

- Per la Responsabilità civile derivante alla Contraente per fatti connessi alla normativa di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.,
- Per la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dalla Contraente ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con espressa rinuncia alla rivalsa, da parte della Società nei confronti dello stesso;
- Per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per l'attività da questi svolta, esclusivamente a favore del Contraente, con espressa rinuncia alla rivalsa, da parte della Società nei confronti dello stesso;
- Per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e s.m.i.;

Le garanzie di cui ai precedenti punti a) e b) sono inoltre operanti per la Responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi del GDPR 679/2016 (adeguamento secondo D.lgs. 101/2018).

#### **ART. 14 – PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "DIPENDENTE" E "TERZO"**

Viene equiparato a dipendente della Contraente chiunque svolga mansioni per la stessa o per conto della stessa, sia in via continuativa che temporanea o sporadica, compresi gli Stagisti ed i Terzi che partecipano, anche occasionalmente, alla attività svolta dalla Contraente.

Sono considerati Terzi anche:

- a) I dipendenti della Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL;
- b) I dipendenti della Contraente soggetti all'obbligo dell'assicurazione INAIL quando subiscano il danno fuori lavoro o servizio;
- c) Il personale ed i titolari di ditte, quali Aziende di manutenzione, riparazione, pulizia, trasporto, nonché fornitori e clienti, limitatamente alle lesioni corporali subite, che possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività assicurata;
- d) I liberi professionisti, consulenti tecnici, amministrativi e legali appartenenti di altre ditte, che, a prescindere dal loro rapporto con la Contraente, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia a loro imputabile;
- e) I titolari e dipendenti di imprese appaltatrici che possono trovarsi negli stessi ambienti di lavoro, purché i lavori svolti dagli stessi siano di natura diversa da quella della Contraente;
- f) I dipendenti della Contraente per fatti inerenti al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati, qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio ed in caso di danno a cose di loro proprietà;
- g) I subappaltatori ed i loro dipendenti, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P.;
- h) Premesso che la Contraente si può avvalere, nel rispetto della vigente legislazione in materia di disciplina del lavoro, dell'opera di persone non dipendenti per l'esecuzione di parte dei lavori, resta convenuto che a dette persone viene riconosciuta la qualifica di terzi garantiti, nei limiti dei massimali di responsabilità civile verso i prestatori d'opera, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, sempre che dall'evento ne derivino la morte o le lesioni personali. Sono altresì compresi in garanzia la responsabilità civile derivante alla Contraente per danni cagionati a terzi da tali persone mentre eseguono i lavori per conto della Contraente stessa;
- i) Sono considerati terzi, limitatamente ai casi di morte e lesioni personali gravi, così come definite all'art. 583 del Codice Penale, i collaboratori volontari, nonché altro personale non in rapporto di dipendenza, inclusi prestatori d'opera non dipendenti, prestatori di lavoro interinale, lavoratori a progetto, laureandi, laureati in corso di specializzazione, tirocinanti,

volontari e simili, sempreché identificabili tramite apposito registro esistente presso la Contraente, che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività per cui è prestata l'assicurazione.

A titolo di maggiore precisazione sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei "prestatori di lavoro" come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività della Contraente, manuali e non, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza a qualsiasi titolo e scopo, nell'ambito delle suddette attività.

Sono specificamente considerati terzi anche i fornitori che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con la Contraente. Il legale rappresentante verrà considerato terzo limitatamente ai danni subiti in qualità di cittadino e/o utente o a lui cagionati da fabbricati e loro pertinenze (comunque adibite), da veicoli, macchinari, impianti ed attrezzature in uso alla Contraente.

Non sono considerati terzi i soci a responsabilità illimitata e i legali Rappresentanti, quando questi è una persona giuridica.

#### **ART. 15 – RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE**

A titolo esemplificativo e non limitativo, si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

- a) Committenza - L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti. ecc.. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.
- b) Committenza auto ed altri veicoli - L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate e per i danni cagionati con l'uso di biciclette. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario.
- c) Danni a mezzi sotto carico e scarico - La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.
- d) Danni ai Veicoli in Sosta - La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti trovanti in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini o aree di proprietà/uso del Contraente.
- e) RC attività varie - L'assicurazione si intende altresì prestata per la Responsabilità Civile derivante al Contraente ai sensi di legge:
  - Dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, a qualsiasi uso destinati e relativi contenuto ed impianti;
  - Dalla proprietà di mense aziendali, compresa committenza per servizi dati in appalto a terzi;
  - Dall'organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti di proprietà od in uso dal Contraente
  - Dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell'Assicurato stesso;
  - Dall'esistenza del servizio di vigilanza (con guardie armate e non) e di servizi antincendio;
  - Da proprietà di cani da guardia e non;
  - Dall'attività del servizio medico ed infermieristico (compresa la responsabilità personale degli addetti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge)
  - Dall'esistenza di attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
  - Dall'esistenza di cabine per la trasformazione di energia elettrica;

- Dall'esistenza di serbatoi, distributori di carburante e impianto di lavaggio per uso esclusivo dei veicoli della Contraente;
  - Dall'uso di biciclette e veicoli a trazione elettrica non soggetti all'obbligo di assicurazione di RCA, anche all'esterno dei locali e degli spazi privati in uso alla Contraente, esclusi i danni subiti dalle persone che le usano;
  - Dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni. Nel caso la manutenzione fosse affidata a terzi, l'assicurazione varrà nei confronti della Contraente nella sua qualità di committente;
  - Dalla gestione del CRAL Aziendale per l'organizzazione delle attività conferitegli;
  - Dalla partecipazione e/o organizzazione di fiere, mostre, mercati ed esposizioni, compreso l'allestimento e lo smontaggio degli Stand;
  - Dai danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce con esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
  - Dall'organizzazione di piccoli eventi ricreativi a scopo pubblicitario nell'ambito dei locali o degli spazi privati in uso alla Contraente;
  - Dall'organizzazione, nell'ambito delle sedi aziendali in uso alla Contraente, di visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e manifestazioni in genere;
  - Dall'esistenza ed uso di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura automatica;
  - Dai rischi inerenti alla somministrazione di bevande e cibi, anche se distribuiti mediante macchine automatiche.
- f) Carrelli e macchine operatrici - La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina del D.lgs. 209/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) Installazione e/o manutenzione - La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.
- h) Infortuni subiti dagli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti - Sono considerati terzi, nel limite del massimo previsto per l'assicurazione RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.
- i) Danni da interruzioni o sospensioni di attività - La garanzia comprende i danni derivanti da mancato inizio o interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- j) Danni da incendio - L'assicurazione comprende, nell'ambito dei lavori eseguiti presso terzi, i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- k) Danni alle cose di terzi - La garanzia comprende i danni alle cose di terzi trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- l) Cose in consegna e custodia - La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali la Contraente sia tenuta a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento;
- m) Responsabilità Civile personale - La garanzia comprende la responsabilità civile personale di Amministratori, Dirigenti, Quadri, Funzionari, Dipendenti e Consulenti della Contraente, lavoratori parasubordinati (così come definiti dall'art. 5 del D. Lgs 38/2000), lavoratori a rapporto interinale, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione (soggetti diversamente abili, etc.), per lavori socialmente utili, obiettori di coscienza, militari, per danni involontariamente cagionati a terzi, esclusa la Contraente stessa, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D. Lgs. 81/2008. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, i subappaltatori ed i loro dipendenti, i lavoratori a

rapporto interinale e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti della Contraente obbligatoriamente o non obbligatoriamente iscritti all'INAIL;

- n) Malattie professionali ed infezioni contratte (comprese le malattie extra tabellari) - La garanzia di Responsabilità Civile è estesa al rischio dalle infezioni contratte e delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. 9.6.1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute in sede di giudizio. Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi. L'estensione esplica i suoi effetti a condizione che l'infezione contratta o la malattia si manifestino in data posteriore a quella della stipula della polizza di cui al presente Capitolato e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa, ma non oltre la scadenza contrattuale indicata o successive proroghe. La garanzia vale anche per le infezioni e le malattie che si manifestino non oltre 12 mesi dalla data di cessazione del contratto;

La garanzia di cui al punto n) non vale:

1. Per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
  2. Per le malattie professionali conseguenti:
    - a. Alla intenzionale mancata osservanza dei regolamenti, linee guida e disposizioni di Legge, da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
    - b. Alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali di del Contraente.
- La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. La Società avrà diritto di effettuare, previa intesa con la Contraente, ispezioni al parco veicoli ed alle strutture oggetto della garanzia;
- o) Dipendenti presso terzi - Nel caso che alcuni dipendenti della Contraente prestino la loro opera presso altre Aziende collegate/consociate, si prende atto che le garanzie tutte di della polizza di cui al presente Capitolato devono intendersi operanti anche durante il lavoro prestato presso dette Aziende collegate/consociate;
- p) GDPR (D.lgs. 101/2018) - L'Assicurazione comprende, in caso di violazione del corretto trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 82 del GDPR (UE/2016/679), il risarcimento dei danni materiali ed immateriali, arrecati a terzi, sempre che la Contraente abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza di cui agli Artt. 33 usque 35 del codice Privacy.
- q) Rinuncia alla rivalsa - La Società rinuncia all'esercizio di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti di:
  - a. Società controllate, collegate, partecipate;
  - b. Amministratori, Dirigenti, Impiegati e Operai della Committente, dei terzi e di tutte le Società predette e membri delle loro famiglie;
- r) Colpa Grave - Resta convenuto che la copertura è valida anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato debba risponderne a norma di legge.

## **ART. 16 – DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI**

L'assicurazione RCT/RCO non comprende i danni:

- a) Da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- b) Da circolazione su strada di uso pubblico, su aree a queste equiparate di veicoli a motore se e/o quando sono soggetti alla disciplina del D.lgs. n. 209/2005, Titolo X e successive modifiche, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) Alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

- d) A fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
- e) Da detenzione o impiego di esplosivi nonché da bonifica, disinnescio e brillamento di ordigni bellici;
- f) Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- g) Derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- h) Derivanti dalla responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto, l'amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenute in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- i) Che siano conseguenza di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile (E.T.S.), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD);
- j) Derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiale e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);
- k) Derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
- l) Sono esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e comunque a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.

#### **ART. 17- FRANCHIGIA PER SINISTRO / PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE**

L'Assicurazione è stipulata nella forma CLAIMS MADE con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro di Euro 500,00 (cinquecento/00). Resta inteso che, laddove l'entità del sinistro fosse inferiore all'importo della franchigia, la Società provvederà ad effettuare il pagamento all'avente diritto danneggiato, addebitando alla Contraente l'importo corrispondente a quanto pagato.

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni, come definito e regolato più avanti ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia suddetta. Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati ai terzi al lordo della franchigia contrattuale e la Società, con cadenza bimestrale, richiederà alla Contraente il rimborso di tutte le franchigie maturate nel periodo.

Alle scadenze previste la Società farà pervenire alla Contraente un rendiconto contenente i seguenti dati:

- Numero sinistro
- Data accadimento
- Tipologia del sinistro (RCT o RCO)
- Importo franchigia richiesta

Le franchigie dovranno essere rimborsate dalla Contraente entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto come sopra specificato, da parte della Società.

La Contraente entro 30 giorni dalla ricezione di detto rendiconto potrà far pervenire alla Società contestazioni motivate (nel merito), la società nei successivi 15 giorni dovrà argomentare al riguardo ed il silenzio sarà inteso quale accettazione delle contestazioni.

Qualora le contestazioni inviate dalla Contraente nel termine previsto, vengano motivatamente respinte (nel merito), il diritto al rimborso della franchigia, relativo a tali posizioni, rimarrà sospeso fino al raggiungimento di accordo tra le parti; tale sospensione non potrà costituire motivazione di impedimento al calcolo dell'attivo di cui all'Art. 10 del presente capitolato, dovendosi a quei fini considerare solo le franchigie sulle quali vi è accordo.

## SEZIONE 4

---

### NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

#### **ART. 18 - OBBLIGO DELLA CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, la Contraente, deve darne avviso alla Società, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia dovrà contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze se a sua conoscenza, la data, il luogo e le cause del sinistro. La Contraente dovrà poi far seguire, nel più breve tempo possibile, la ulteriore documentazione del caso.

La Contraente è tenuta a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- a) In caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) In caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni.

#### **ART. 19 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome della Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti alla Contraente stessa.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro la Contraente entro il limite di un importo pari al quarto del massimale prestato dalla polizza di cui al presente Capitolato, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed la Contraente al 50%.

La Società non riconoscerà spese incontrate dalla Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponderà di multe od ammende.

#### **ART. 20 – OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

Con periodicità quadrimestrale, la Società s'impegnerà a fornire alla Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà i dati relativi all'andamento del contratto di cui al presente Capitolato, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire alla Contraente di predisporre apposite analisi propedeutiche alla determinazione delle basi d'asta relative ai successivi rinnovi. La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- Elenco Sinistri denunciati;
- Elenco Sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- Elenco Sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- Elenco Sinistri respinti;
- Importi recuperati (scoperti, recuperi, rivalse).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati da:

- Data di apertura della pratica presso la Società,
- Data di accadimento del sinistro denunciato;
- Data della chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio dovrà essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura e fino alla sua vigenza compresa l'eventuale proroga, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. I dati di cui sopra dovranno essere forniti alla Contraente mediante foglio elettronico di Excel. Gli obblighi precedentemente descritti non impediranno alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, anche successivamente alla data di scadenza del contratto di cui al presente capitolato.

### **SEZIONE 5**

---

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 21 - COMPILAZIONE DELL'OFFERTA**

Il regime assicurativo da adottare sarà quello del CLAIMS MADE con franchigia fissa ed assoluta di euro 500,00 (cinquecento/00) e con garanzia pregressa ILLIMITATA (società fondata nel 2009).

I massimali, sia per la garanzia RCT che per la garanzia RCO saranno non inferiori ad euro 20 milioni (per persona) mentre il massimale per cose e/o animali per la RCT non potrà essere inferiore a euro 2,5 milioni. Il tasso da adottare dalla Società per l'offerta dovrà essere applicato su preventivo retribuzioni 2020 pari ad Euro 105.418.081,00 (dati di bilancio al 31/12/2019). Non si darà luogo a regolazioni di premio, qualora tale preventivo retribuzione dovesse subire variazioni in aumento.

La Società offerente dovrà indicare nell'allegata "Scheda di offerta economica", il premio lordo complessivo per l'intera durata del contratto, di cui all'art. 5 del presente capitolato (24 mesi), nonché il rispettivo premio lordo di frazionamento.

#### **ART. 22 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni, dovranno essere fatte con lettera Raccomandata AR ovvero a mezzo PEC agli indirizzi che la Contraente e la Società forniranno, ferma restando la possibilità della Contraente di eleggere domicilio presso l'Incaricato della stessa.

#### **ART. 23 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione saranno a carico della Contraente.

#### **ART. 24 - FORO COMPETENTE**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede legale la Contraente.

#### **ART. 25 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Ad ogni effetto di Legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli: ART. 1 – LEX SPECIALIS E PROVA DEL CONTRATTO, ART. 2 – DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ASSICURATA, ART. 3 -DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO, ART. 4 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA, ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO, ART. 6 – RATEI DI PREMIO, ART. 7 - ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO, ART. 8 - EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA RCT/RCO, ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, ART. 10 - CLAUSOLA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI, ART. 11 – PREVALENZA DELLE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE, ART. 12 – MASSIMALI DI GARANZIA, ART. 13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE , ART. 14 - PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI DIPENDENTE E TERZO, ART. 15 - RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE, ART. 16 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI, ART. 17 - FRANCHIGIA PER SINISTRO, ART. 18 - OBBLIGO DELLA CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO, ART. 19 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI, PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE, ART. 20 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO, ART. 21 - COMPILAZIONE DELL'OFFERTA, ART. 22 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI, ART. 23 - ONERI FISCALI, ART. 24 - FORO COMPETENTE, ART. 25 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.

Luogo, lì

Firma

[Informativa sul trattamento dei dati personali](#)

[\(Art. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR\) - Gare e contratti](#)



Il SEUS SCpA tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il SEUS SCpA informa di quanto segue:

### **1 - Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento dei dati è il SEUS SCpA con sede in Largo Caduti senza Croce, 28 – 90146 PALERMO. Il SEUS SCpA ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) Ing. Mario Pidalà contattabile inviando una mail a [dpo@118sicilia.it](mailto:dpo@118sicilia.it)

### **2 - Finalità del trattamento dei dati**

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità di Svolgimento di tutte le attività di gestione e liquidazione del sinistro/dei sinistri che la vedono direttamente o indirettamente coinvolto/a, compresi eventuali contestazioni e contenziosi a ciò correlati, nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività che dovrà compiere la SEUS SCpA e il soggetto che svolgerà il servizio di gestione delle polizze. I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

### **3 - Modalità del trattamento**

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

### **4 - Base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

1. Gestione dei sinistri  
Presupposto per il trattamento: legittimo interesse del titolare alla gestione del sinistro.
2. Necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
3. Necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

### **5 - Dati oggetto di trattamento**

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, Elenco documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR.

### **6 - Comunicazione e diffusione dei dati**

Ai dati personali possono avere accesso:

i dipendenti della SEUS SCpA (*volendo si potrebbe stringere il cerchio individuando gli uffici coinvolti*), i terzi, fornitori e collaboratori, debitamente identificati responsabili del trattamento, che forniscono supporto per l'erogazione dei servizi, nonché i soggetti pubblici che vi potranno accedere in forza di disposizione di legge (es. autorità giudiziaria, autorità di pubblica sicurezza), la compagnia di assicurazione, i soggetti coinvolti nei sinistri, i loro difensori e le loro compagnie di assicurazione.

I terzi che tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR

## 7 - Trasferimento dei dati

Il SEUS SCpA non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

*(Attenzione se la compagnia assicurativa vincitrice sarà una compagnia non UE, bisognerà imporlo o gestire la trasmissione dei dati fuori UE)*

## 8 - Periodo di conservazione dei dati

Il SEUS SCpA conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

Qui di seguito riportiamo i tempi di conservazione in relazione alle differenti finalità sopra elencate suddivise in due categorie:

**Gestione pratiche sinistri:** i dati potranno essere conservati per 5 anni dall'apertura del sinistro o comunque, in caso di atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento, 1 anno dalla chiusura del sinistro.

**Controversie:** nel caso in cui sia necessario difenderci o agire o anche avanzare pretese nei confronti suoi o di terze parti, potremmo conservare i dati personali che riterremo ragionevolmente necessario trattare per tali fini, per il tempo in cui tale pretesa possa essere perseguita.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del SEUS SCpA; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

## 9 - Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli **da 15 a 21 del GDPR**, di seguito indicati:

1. Diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR
2. Diritto alla rettifica - art. 16 GDPR
3. Diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR
4. Diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR
5. Diritto di opposizione - art. 21 GDPR

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC SEUS SCpA:

[siciliaemergenza@cgn.legalmail.it](mailto:siciliaemergenza@cgn.legalmail.it)

Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che intende esercitare, per quale finalità sa o suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal SEUS SCpA., Se la richiesta non proviene da casella Pec intestata all'interessato, lo stesso dovrà allegare un proprio documento di identità.

## 10 - Diritto di reclamo

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy che è raggiungibile sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

## 11 - Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato. Il SEUS SCpA può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubblica autorità.

## 12 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

Il SEUS SCpA non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l'informativa che precede.

Luogo, lì	Firma
-----------	-------

Io sottoscritto/a alla luce dell'informativa ricevuta:

- Esprimo il consenso
- NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

- Esprimo il consenso
- NON esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell'informativa.

Luogo, lì	Firma
-----------	-------